



**COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO**
Provincia di Vicenza



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **13/12/2023**

Deliberazione n. **47**

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella Sala Consiliare, se seguito di apposito avviso, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Cristiano Pretto	Sindaco	Presente
Michele Zavatta	Vicesindaco	Presente
Michela Nardon	Consigliere	Presente
Alice Poppi	Consigliere	Presente
Giacomo Mecenero	Consigliere	Presente
Elena Mattiello	Consigliere	Presente
Leonardo Marodin	Consigliere	Presente
Antonella Toffanin	Consigliere	Presente
Paolo Loro	Consigliere	Presente
Costanzo Bonsanto	Consigliere	Presente
Filippo Manni	Consigliere	Presente
Marianna Donello	Consigliere	Presente
Riccardo Franceschetto	Consigliere	Assente Giustificato

PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la dott.ssa ERIKA GRANDE Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. CRISTIANO PRETTO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando gli scrutatori:

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio comunale, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti: il sottospeso dibattito fa riferimento alla citata registrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 22/05/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/12/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%;
- il comma 749 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applichi la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consentiva di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;
- in data 30/11/2023 il Mef ha comunicato la proroga, all'anno di imposta 2025, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023;

CONSIDERATO che, sulla base delle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, che il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote;

RITENUTO di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu), per l'anno d'imposta 2024, nelle seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,9 per mille;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
5. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 200,00

RICORDATO che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;

PRECISATO che, ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 1, lettera j, del D.M. 25/07/2023, che ha introdotto alla fine del par. 9.3 dell'allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011, un più dettagliato iter per addivenire all'approvazione del bilancio di previsione, tra l'altro confermando il termine del 15 novembre per la predisposizione e l'approvazione dello schema di bilancio di previsione, da parte della Giunta comunale, e la presentazione dello stesso all'organo consiliare;
- che il nuovo iter procedurale deve essere rispettato per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;

- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c) fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,9 per mille;
 - d) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
 - e) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille;
- 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 200,00;
- 3) di dare atto che, ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 4) di dare atto che il Servizio Entrate provvederà alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) di dare atto che in data 30/11/2023 il Mef ha comunicato la proroga, all'anno di imposta 2025, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023;
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di approvare le aliquote IMU 2024 entro il 31/12/2023 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto del D.M. 25/07/2023).

Il Sindaco introduce il punto 4 "Approvazione aliquote imposta municipale propria anno 2024":
Io lascerei la parola all'Assessore, che brevemente lo illustra.

Assessore Mattiello:

Ci troviamo a dover approvare, entro il 31/12/2023, le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2024. Sostanzialmente la proposta è di non apportare modifiche alle aliquote. E quindi vado a leggere le aliquote proposte che sono: abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e pertinenze 5,8 per mille; fabbricati rurali ad uso strumentali 1 per mille; fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 7,9 per mille; fabbricati diversi 8,2 per mille; aree fabbricabili 8,2 per mille. C'è poi la detrazione per l'abitazione principale di 200 euro e l'esenzione per norma di legge, indicata nella proposta di delibera, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che ci sia questa destinazione, e non siano locati. Ecco, la proposta è appunto di non apportare modifiche.

Sindaco:

Di mantenere invariata l'aliquota.

Assessore Mattiello:

Sì, esatto. Lascio la parola eventualmente, se vuole, alla dottoressa se vuole integrare. Grazie.

Responsabile U.O. Entrate, Zamboni:

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47/2023

Sì, non è cambiato nulla. Sembrava che cambiasse tanto, invece siamo ritornati al sistema dell'anno scorso. Nel senso che infatti nella proposta di delibera era stato riportato che quest'anno il Ministero delle Finanze aveva fatto un prospetto che era vincolato a determinate fattispecie imponibili e con le aliquote e obbligatoriamente bisognava approvare quel prospetto perché avesse effetto, nel caso in cui non venisse approvato non produceva effetto le aliquote. Dopodiché al 30 di novembre hanno detto no, non si approva, si proroga al 2025, quindi sarà l'anno prossimo. Per quest'anno, per l'anno 2024 rimane la stessa modalità dell'anno scorso, per cui le aliquote sono state riconfermate, come ha detto l'Assessore Mattiello, nelle stesse misure dell'anno precedente e si pubblicherà nel portale del federalismo fiscale la delibera approvativa delle aliquote. Siamo ritornati al vecchio sistema. Nel 2025 cambierà appunto con questo nuovo prospetto che sarà molto vincolante e che deve essere pubblicato obbligatoriamente con la delibera per avere gli effetti.

Aperta la discussione, intervengono:

Consigliere Bonsanto:

Se la dottoressa Zamboni ce l'ha a video immediatamente a portata di mano: dei 720, 750.000 euro oscillazione annua, dell'IMU, per caso, ha il prospetto che ci dice in sintesi la ripartizione di questo ammontare di entrata? Cioè quanti per abitazione principale A1, A8, A9; quanto per fabbricati rurali; quanto per fabbricati ad uso? Se ce l'ha già lì, sennò...

Responsabile U.O. Entrate, Zamboni:

No, qua no, però ce l'ho.

Consigliere Bonsanto:

Ok, solo per mera curiosità, per comprendere un attimino le dinamiche.

Responsabile U.O. Entrate, Zamboni:

Eh sì, c'è la ripartizione. Mi ricordo A1, A8, A9 sono 2.000 euro, l'importo più basso. Dopo ci sono le aree edificabili, ma non mi ricordo esattamente le cifre, altri fabbricati e poi ci sono i fabbricati D che sono ripartiti con il 7,6 quota Stato e 0,3 quota Comune. Però c'è proprio. Basta estrapolare, insomma, dai versamenti, è un dato che comunque viene rilevato ogni anno per poter capire se è sufficiente poi come gettito per la determinazione delle aliquote per il fabbisogno dell'ente, per cui è un dato.

Consigliere Bonsanto:

Lo troveremo quando esamineremo il conto consuntivo.

Sindaco:

Per completezza, voglio dire, giusto per chi non lo sapesse cosa significa A1, A8, A9. Praticamente sono i fabbricati residenziali di lusso che sono tenuti a pagare l'IMU appunto con la detrazione di 200 euro. A1, A8, A9 sono i fabbricati di lusso dove appunto si applica l'aliquota del 5,8 per mille. I fabbricati rurali sono i fabbricati destinati alle attività agricole. Ad uso strumentale significa destinati fabbricati destinati alle attività agricole, stalle piuttosto che depositi agricoli. D, sono gli opifici, fabbricati industriali, zone industriali, fabbricati per attività produttive. I fabbricati diversi sono tutti quei fabbricati che non rientrano in queste fattispecie sopra e le aree fabbricabili, invece, sono le aree destinate alla residenza non ancora urbanizzate che potrebbero essere appunto in corso di urbanizzazione, o future urbanizzazioni.

Responsabile U.O. Entrate, Zamboni:

Sì, i fabbricati strumentali fanno parte dell'IMU dal 2020, prima erano TASI e poi è stata accorpata all'IMU e scontano comunque l'imposta all'un per mille. E gli altri fabbricati sì, sono

seconde case, negozi, uffici, laboratori, C3, C2 che non siano pertinenza dell'abitazione principale sono tutti considerati come altri fabbricati con l'aliquota dell'8,2 per mille. Sono tutte quote che spettano al Comune, tranne il 7,6 per mille dei fabbricati di categoria catastale D che è di spettanza dello Stato.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le relazione del Sindaco e dell'Assessore Mattiello, che hanno illustrato la proposta di deliberazione, e la successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata e successiva votazione palese unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di approvare le aliquote IMU 2024 entro il 31/12/2023 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto del D.M. 25/07/2023).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

Pretto Cristiano
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO

Erika Grande
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



=====
=====
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barbarano Mossano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.